

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO

comunale per l'applicazione e l'irrogazione
delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali

Decreti legislativi
18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473

INDICE

| | | | |
|--------|--|------|---|
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento | pag. | 3 |
| Art. 2 | Responsabile dell'imposta | pag. | 3 |
| Art. 3 | Autore della violazione | pag. | 3 |
| Art. 4 | Principio di legalità | pag. | 3 |
| Art. 5 | Criteri di determinazione della sanzione | pag. | 4 |
| Art. 6 | Concorso di violazioni e continuazione | pag. | 4 |
| Art. 7 | Contestazione della sanzione | pag. | 5 |
| Art. 8 | Irrogazione immediata | pag. | 5 |
| Art. 9 | Mancato o tardivo pagamento del tributo | pag. | 6 |
| Art.10 | Ravvedimento | pag. | 6 |
| Art.11 | Riscossione della sanzione | pag. | 6 |
| Art.12 | Misure cautelari | pag. | 7 |
| Art.13 | Cessione di azienda | pag. | 7 |
| Art.14 | Sanzioni accessorie | pag. | 7 |
| Art.15 | Disposizioni transitorie e finali | pag. | 7 |
| Art.16 | Entrata in vigore | pag. | 8 |

ALLEGATO A – MISURA DELLE SANZIONI

| | | | |
|-----------|---|------|----|
| Tabella 1 | I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili | pag. | 9 |
| Tabella 2 | I.C.I.A.P. – Imposta comunale Imprese, Arti e Professioni | pag. | 10 |
| Tabella 3 | Imposta comunale sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni | pag. | 11 |
| Tabella 4 | T.O.S.A.P. – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche | pag. | 12 |
| Tabella 5 | TA.R.S.U. – Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani | pag. | 13 |

ART.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale.
3. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato "A" al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 2

Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.
2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

ART. 3

Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.
3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidamente, al pagamento della sanzione.

ART. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti.
5. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 7 (*Contestazione delle sanzioni*) o dall'art. 8 (*Irrogazione immediata*), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

ART. 5

Criteria di determinazione della sanzione

1. Per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti massimo e minimi stabiliti dalla legge, dovranno essere seguiti i seguenti criteri:
 - a) applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
 - b) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - c) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (es. errori formali presenti nella denuncia);
 - d) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
 - e) con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell'art. 7 D.Lgs. 472/97 la sanzione viene aumentata della metà.

ART. 6

Concorso di violazioni e continuazione

1. E' punto con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.
2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di 1/4.
4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base sulla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata del doppio se i periodi di imposta sono più di due.
5. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

ART. 7

Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:
 - a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
 - b) produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
 - c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

ART. 8

Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 9

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.
3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 8 (*Irrogazione immediata*), fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.
4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ART. 10

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.
3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

ART. 11

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a £. 20.000 (ventimila), in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate al quinto comma dell'art. 5 (*Criteri di determinazione della sanzione*). Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del

debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

4. La somma irrogate a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.
5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

ART. 12

Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al Tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

ART. 13

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.
3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

ART. 14

Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

ART. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte

a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.
3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della relativa ripubblicazione all'albo pretorio, per la durata di giorni quindici, ai sensi dell'art. 74, comma 4, dello Statuto comunale.
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ALLEGATO A
MISURA DELLE SANZIONI

Allegato A / Tabella n. 1

I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(ART. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

| TIPO VIOLAZIONE | SANZIONE |
|--|--|
| OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta non versata [art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471] |
| TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. [art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 200% dell'ammontare del tributo dovuto con un minimo di £. 100.000 |
| TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 12,5% se presentata entro 30 giorni minimo £. 12.500 200% se presentata oltre i 30 giorni minimo £. 100.000 [art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA | 75% della maggiore imposta o diritto dovuto |
| ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |
| MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI, ETC. | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |

I.C.I.A.P.
IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

(ART. 5, D.Lgs. 2 marzo 1989, n. 66)

| TIPO VIOLAZIONE | SANZIONE |
|--|--|
| OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta non versata, oltre interessi [art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471] |
| TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta tardivamente versata, oltre interessi, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 gg. [art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 200% dell'ammontare del tributo dovuto con un minimo di £. 200.000 |
| TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 12,5% se presentata entro 30 giorni minimo £. 25.000 200% se presentata oltre i 30 giorni minimo £. 200.000 [art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA | 75% della maggiore imposta dovuta |
| ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |
| MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI, ETC. | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

(ART. 23, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

| TIPO VIOLAZIONE | SANZIONE |
|--|---|
| OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta non versata, oltre interessi [art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471] |
| TARDIVO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA | 30% dell'imposta tardivamente versata, oltre interessi, ridotta al 3,75%, oltre interessi, se il versamento è effettuato entro 30 gg. [art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | 200% dell'ammontare dell'imposta o diritto dovuti con un minimo di £. 100.000 |
| TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE | 12,5% se è presentata entro 30 giorni minimo £.12.500 200% se presentata oltre i 30 giorni minimo £. 100.000 [art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA | 75% della maggiore imposta dovuta |
| ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |

T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P.
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ART. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

| TIPO VIOLAZIONE | SANZIONE |
|--|---|
| OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA | 30% della tassa / canone non versato, oltre interessi [art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471] |
| TARDIVO VERSAMENTO DELLA TASSA | 30% della tassa / canone tardivamente versato, oltre interessi, ridotta al 3,75%, oltre interessi, se il versamento è ef fettuato entro 30 gg. [art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 200% dell'ammontare della tassa / canone dovuto con un minimo di £. 100.000 |
| TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 12,5% se presentata entro 30 giorni minimo £. 12.500 200% se presentata oltre i 30 giorni minimo £. 100.000 [art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA | 75% della maggiore tassa / canone dovuto |
| ERRORE FORMALE, NON INCIDENTE SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |

TA.R.S.U.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

(ART. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

| TIPO VIOLAZIONE | SANZIONE |
|--|---|
| OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 200% dell'ammontare della tassa dovuta |
| TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA | 12,5% se presentata entro 30 giorni 200% se presentata oltre i 30 giorni [art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472] |
| DENUNCIA INFEDELE | 75% della maggiore tassa dovuta |
| ERRORE FORMALE | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |
| MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI, ETC. | misura minima prevista dalla legge: £. 100.000 |